

Deposito delle sentenze da parte del giudice di pace cessato dall'incarico.

(Risposta a quesito del 15 giugno 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 giugno 2011, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota in data 15 febbraio 2011 con cui il Coordinatore f.f. dell'Ufficio del Giudice di Pace di ... (circondario di ...) chiede di conoscere se il giudice di pace, alla scadenza dell'incarico, ha l'obbligo o il diritto di redigere le sentenze relative alle cause già definite con lettura del dispositivo o trattenute in decisione;

- considerato, come già deliberato più volte da questo Consiglio (delibere 15 novembre 2000; 13 gennaio 2005; 16 maggio 2007; 25 giugno 2009; 22 settembre 2010; e, da ultimo, 1 dicembre 2010), che le cause riservate in decisione, e per le quali non sia stata depositata la sentenza prima della cessazione dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali né è stata dedotta l'intervenuta decisione, devono essere rimesse sul ruolo ed assegnate ad un altro magistrato per la rinnovazione della fase della decisione;

- ritenuto, quindi, che il magistrato onorario cessato dall'incarico deve decidere solo le controversie per le quali, all'atto della cessazione dalle funzioni giurisdizionali, siano già scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;

delibera

di rispondere che il magistrato onorario cessato dall'incarico è tenuto a depositare le sentenze per le cause per le quali ne è già stata dedotta la decisione nonché a decidere solo le controversie trattenute in decisione per le quali, all'atto della cessazione, siano già scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica."